

SERAFINA LAROCCA \*

*L'intervento del legislatore in materia di riabilitazione  
del debitore pluriprotestato: era proprio necessario?*

*Sommario:* 1. Determinazione del tema di indagine. – 2. L'art. 17, l. 7 marzo 1996, n. 108 e le successive modifiche. – 3. Un caso emblematico. – 4. Le condizioni per la riabilitazione. – 5. I dubbi interpretativi. – 6. Dall'interpretazione letterale a quella sistematica.

1. *Determinazione del tema di indagine*

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 rubricata «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»<sup>1</sup> ha apportato modifiche agli artt. 14, 15, 16 e 17 della legge n. 108 del 7 marzo 1996 recante «Disposizioni in materia di usura»<sup>2</sup>. Quel testo legislativo, come risulta dalla rubrica, è diviso in due capi: il

---

\* Ricercatrice di Diritto privato presso l'Università degli Studi di Camerino.

<sup>1</sup> In G.U., 30 gennaio 2012, n. 24, «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento».

<sup>2</sup> In Suppl. ordinario alla G.U., 9 marzo 1996, n. 58, «Disposizioni in materia di usura».

Sul tema, oltre alla manualistica per i profili penalistici, per gli aspetti di interesse civilistico, cfr., tra gli altri, E. QUADRI, *Indicizzazione, interessi e usura (nuove prospettive per un vecchio problema)*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, p. 507 ss.; ID., *La nuova legge sull'usura ed i suoi diversi volti*, in *Corr. Giur.*, 1996, 4, p. 363, ss.; ID., *Profili civilistici dell'usura*, in *Foro it.*, 1995, V, c. 337; G. ALPA, *Usura: problema millenario, questioni attuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, II, p. 181 ss.; G. BONILINI, *La sanzione civile dell'usura*, in *Contratti*, 1996, p. 223 ss.; S. PROSDOMICI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium Iuris*, 1996, p. 771 ss.; L. FERRONI, *La nuova disciplina del contratto di mutuo ad interessi usurari*, Napoli, 1997; G. COLLURA, *La nuova legge sull'usura e l'art. 1815 c.c.*, in *Contr. impr.*, 1998, p. 601, ss.; D. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, Milano, 1998; A. GENTILI, *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 353, ss.; L. CRISTOFANO, *Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati*, Padova, 2001; F. MACARIO – A. MANNA, *Mercato del credito e usura*, Milano, 2002; G. PICA, voce *Usura*, in *Enc. dir.*, VI agg., 2002, p. 1137 ss.; M. CATANIA, *Usura: profili penali e civili*, Torino, 2006; C. BONORA, *L'usura*, Padova, 2007; R. SPINA, *L'usura*, Padova 2008; P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, in B. INZITARI (a cura di), *Il diritto degli affari*, Padova, 2008; P. PERLINGIERI, *Sui contratti iniqui*, intervento alla Tavola Rotonda “Usura: il fenomeno e la disciplina”, Salerno, 1 febbraio 2011, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 480 ss., che inserisce il contratto usurario tra i contratti iniqui, *melius* non proporzionati.

primo apporta modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione; il secondo ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio<sup>3</sup>.

In considerazione del contesto economico, è evidente l'intento del legislatore di offrire al c.d. debitore civile (tanto il consumatore ed il professionista, quanto l'imprenditore non assoggettabile alle procedure concorsuali per ragioni di dimensione) uno strumento per regolare il proprio indebitamento, attraverso un procedimento negoziale di composizione della crisi.

Ancora in considerazione dell'aspetto dimensionale dell'area imprenditoriale del sistema economico nazionale, che è costituito da imprese medio-piccole, e dell'esigenza di tutelare il piccolo imprenditore ed il debitore civile, appariva non più procrastinabile una regolamentazione della loro crisi «che avrebbe certamente agevolato la soluzione dei conflitti e influito favorevolmente sul mercato»<sup>4</sup>.

È opportuno precisare, sin da ora, che non saranno oggetto di questo lavoro le norme relative ai soggetti ed alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento che investono i consumatori e i debitori non assoggettabili a procedure concorsuali.

Ad una prima lettura del testo di legge si comprende ciò che accomuna questa seconda parte della legge alla prima, che è relativa a modifiche alla normativa in tema di usura, e si comprende anche perché il legislatore è tornato ad occuparsi del debitore protestato ed in particolare di quello pluriprotestato. Si è notato che ciò che accomuna il debitore pluriprotestato e riabilitato ed il debitore insolvente non assoggettabile alle procedure concor-

---

Sulle conseguenze dell'intervento del legislatore che con la legge del 28 febbraio 2001, n. 24 ha effettuato l'interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, si vedano, tra gli altri, F. DI MARZIO, *Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi*, in *Giust. civ.*, 2000, 12, p. 3103 ss.; G. LA ROCCA, *L'usurarietà sopravvenuta tra regole di responsabilità e di validità*, Napoli, 2001; V. CARBONE, *La Corte legittima l'intervento del legislatore a favore delle banche: scompaiono gli interessi divenuti usurari*, in *Corr. giur.*, 2002, p. 612; A. CIATTI, *Successioni di leggi, usura e ragionevolezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, p. 1101, ss.

<sup>3</sup> Per una prima lettura del testo legislativo, v., M. FABIANI, *Crescita economica, crisi e sovraindebitamento*, in *Corr. Giur.*, 2012, 4, p. 449 ss.

<sup>4</sup> G. LO CASCIO, *L'ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3)*, in *Il Fallimento*, 2013, p. 813 ed *ivi* ampi riferimenti bibliografici. Nel commentare criticamente l'ultima versione della legge P.A. precisa (p. 814) che «Sotto il profilo interpretativo, il contenuto della disciplina dettata per regolare la composizione delle crisi da sovraindebitamento desta non poche perplessità e interrogativi» a causa dell'eccessivo appesantimento di una disciplina che lascia l'iniziativa al solo debitore e che rende molto difficoltoso l'iter procedimentale.

suali, la cui crisi è in qualche modo composta dalle norme contenute in questa legge, è la circostanza per la quale sia la riabilitazione sia la composizione della crisi sono finalizzate a «reimmettere nel circuito economico un soggetto e così ampliando il mercato di fatto si traduc[ono] in uno strumento di agevolazione indiretta dello sviluppo delle imprese»<sup>5</sup>.

## *2. L'art. 17, l. 7 marzo 1996, n. 108 e le successive modifiche*

Nonostante questo nuovo testo normativo sia particolarmente interessante nella sua seconda parte<sup>6</sup>, ciò che sollecita attenzione e nello stesso tempo solleva perplessità è il comma 4 dell'art. 1 che ha modificato l'art. 17 della legge 108/1996, aggiungendovi il comma 6 *ter*.

L'art. 17 al primo comma prescrive che «Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione». La riabilitazione del debitore protestato, soprattutto nell'ipotesi in cui i protesti fossero stati più di uno, ha dato origine a contrasti giurisprudenziali e dottrinali.

Conviene procedere per gradi. La disposizione di cui si tratta ha subito diversi interventi del legislatore tra i quali, primo in ordine cronologico, quello che ha aggiunto il comma 6 *bis*<sup>7</sup>, che ha riconosciuto il diritto<sup>8</sup>, al debitore protestato e riabilitato, alla cancellazio-

---

<sup>5</sup> In generale, nel senso del testo, M. FABIANI, *Crescita economica, crisi e sovraindebitamento*, cit. p. 449, che, comunque, solleva perplessità sull'efficienza di questo strumento (p. 456). Ritiene, in contrario, G. LO CASCIO, *L'ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3)*, cit., p. 814, che la composizione della crisi da sovraindebitamento non raggiunga questo risultato, non essendo in grado di sopperire «né alle lacune emerse dalla riforma della legge fallimentare, né a quelle dell'esecuzione individuale alla quale continuano ad essere assoggettati i debitori gravati da debiti scaduti e preda delle iniziative usuraie ed estorsive di creditori con poco scrupolo».

<sup>6</sup> Su questa problematica in data 20-21 settembre 2013 si è svolto a Camerino un convegno dal titolo «Attività di liquidazione e tutela dei creditori» con una intera sessione dedicata esclusivamente alla tematica della liquidazione nelle crisi da sovraindebitamento. V., anche, F. PARENTE, *Sovraindebitamento familiare e legittimazione alla proposta di ristrutturazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 725 ss.

<sup>7</sup> Comma aggiunto dall'art. 3, l. 18 agosto 2000, n. 235, in G.U., 28 agosto 2000, n. 200, «Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari», a decorrere dal 28 dicembre 2000; successivamente modificato dall'art. 45, l. 12 dicembre 2002, n. 273. Anche se dalla rubrica della legge sembrerebbe essere preso in considerazione soltanto il protesto cambiario, l'art. 3 della stessa, aggiungendo il comma 6 *bis* all'art. 17, l. 7 marzo 1996, n. 108, ne estende l'applicazione, ovviamente previa riabilitazione, anche all'ipotesi di emissione di assegni sprovvisti di copertura.

<sup>8</sup> Sostiene Cass., Sez. Un., 25.2.2009, n. 4464, in *Foro it.*, 2009, 5, c. 1410 ss. con nota di E. SCODITTI, *Giudice ordinario e tutela costitutiva nei confronti degli atti della pubblica amministrazione (nota a Cass., Sez. Un., 25.2.2009, n. 4464)* e in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 5, p. 1137, in una pronuncia che non risulta avere precedenti, che «è qualificabile come diritto soggettivo pieno la posizione giuridica del debitore che, avendo provveduto al pagamento

ne definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3 *bis*, del d. l., 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla l., 15 novembre 1995, n. 480. L'ultimo (soltanto cronologicamente, non per importanza) intervento legislativo ha aggiunto l'ulteriore comma, il 6 *ter*, in base al quale «Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio».

I contrasti cui si è sopra fatto cenno traevano origine, nella maggior parte dei casi, in relazione alla richiesta di riabilitazione del debitore pluriprotestato avanzata con una sola istanza. Accadeva sovente che a tale istanza venissero date soluzioni diametralmente opposte, nonostante gli organi giudicanti dichiarassero di aver fatto ricorso, ai fini della decisione, all'individuazione e applicazione della *ratio* dell'unica norma applicabile, quella di cui all'art. 17, l., 7 marzo 1996, n. 108<sup>9</sup>.

L'intervento legislativo di cui ci si occupa, decisamente ritardatario anche se risolutivo dei contrasti dottrinali e giurisprudenziali<sup>10</sup> nel frattempo succedutisi, sembrerebbe, a prima vista, attribuire una sorta di inutilità a questo scritto. Tuttavia, si ritiene di dover puntare l'attenzione sulla risposta ad una ragionevole domanda che a seguito della introduzione del comma 6 *ter* all'art. 17, l. n. 108/1996 viene spontanea: c'era proprio bisogno dell'intervento del legislatore per risolvere il problema applicativo di una norma<sup>11</sup> oppure

---

della cambiale o del vaglia cambiario protestati nel rispetto dei tempi e degli adempimenti prescritti dalla disciplina prevista nell'art. 4 della legge n. 77 del 1955 (come sostituito dall'art. 2 della legge n. 235 del 2000), proponga istanza, in sede amministrativa, al responsabile dirigente dell'ufficio protesti della competente Camera di commercio per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti».

<sup>9</sup> A titolo esemplificativo si vedano, tra le ultime, le contrapposte decisioni di Trib. Camerino, 28.5.2008 (decreto inedito), che ha respinto il ricorso di un debitore pluriprotestato che chiedeva la riabilitazione da più protesti con una unica istanza e di App. Ancona, 21.1.2009 (decreto inedito), che, invece, ha riformato il provvedimento del Tribunale di Camerino. Si vedano, anche, Trib. Pisa, 14.6.2001 (decreto), che ha negato la riabilitazione al pluriprotestato e App. Firenze, 2.10.2001 (decreto) che, invece, in riforma del Tribunale di Pisa, l'ha concessa, entrambi in *Banca borsa tit. credito*, 2003, II, p. 375 ss., con nota di P. OLIVA.

<sup>10</sup> Ad onor del vero risultano edite poche pronunce, circostanza questa che deporrebbe per la non necessità dell'intervento del legislatore; tuttavia, tra queste poche decisioni le une contrastano con le altre. Lo stesso deve dirsi relativamente all'interesse della dottrina in ordine a questa problematica che ha prodotto pochi e contrastanti interventi.

<sup>11</sup> Sostiene G. PERLINGIERI, *Sul giurista che come «il vento non sa leggere»* in *Rass. dir. civ.*, 2010, 2, p. 392, che «quello che più preoccupa [...], non è tanto la qualità della legge, ma la qualità degli interpreti, i quali spesso rifugono da interpretazioni adeguate o costituzionalmente orientate [...]».

allo stesso risultato si sarebbe ugualmente giunti se soltanto si fosse fatta una corretta utilizzazione dei canoni ermeneutici?<sup>12</sup>

### 3. *Un caso emblematico*

Si ritiene opportuno riportare la brevissima descrizione di una vicenda, relativamente recente, che può essere assunta a paradigma dell'incertezza interpretativa che avvolgeva, in considerazione delle implicazioni pratiche che ne potevano derivare, le decisioni relative alle istanze di riabilitazione dei debitori pluriprotestati che chiedevano la loro riabilitazione.

Il Signor I. R., dopo il protesto di un primo assegno, a distanza di due mesi aveva subito il protesto di altri quattro assegni nell'arco di quindici giorni per un importo totale di € 850,00; circa un anno e mezzo dopo aveva depositato a propria firma<sup>13</sup> l'istanza di riabilitazione da protesti rivolta al Presidente del Tribunale competente<sup>14</sup>, corredandola della documentazione, necessaria e sufficiente, prescritta dalla legge. Il provvedimento del Giudice (emesso senza contraddittorio e senza l'intervento del P. M.) è stato di reiezione dell'istanza fondata sull'affermazione che «la volontà del legislatore appare contraria ad accordare la riabilitazione ai debitori pluriprotestati» e che «la ratio della legge conferma l'interpretazione letterale della norma<sup>15</sup>, nel senso di condizionare l'ammissibilità del beneficio in oggetto alla

---

<sup>12</sup> Si deve ricordare, a questo proposito e relativamente ad una vicenda che presentava le stesse problematiche interpretative, il preconizzante scritto di P. PERLINGIERI, *Interpretazione abrogante dell'art. 2823 Cod. Civ.?* (In tema di iscrizione d'ipoteca «su beni futuri»), in *Riv. giur. edil.*, 1968, II, p. 17 ss.; in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto. Diritto civile*, II, Padova 1970, p. 311 ss.; in *Scritti II*, Camerino, 1972, p. 47 ss. L'A. partendo dalla constatazione e contestazione che altra dottrina si era trovata a disagio nell'individuare la *ratio* del divieto d'iscrizione d'ipoteca su un bene futuro (e, in particolare, su un edificio da costruire, ipotesi più frequente), in considerazione della impossibilità di descrivere il bene, evidenzia come, in realtà, la difficoltà di descrivere il bene, ai fini della specialità dell'ipoteca, fosse divenuta la *ratio* del divieto. Nonostante la dimostrata incompatibilità logica tra l'interpretazione data all'art. 2823 c.c. e la presenza, nell'ordinamento degli artt. 566 e 1028 c. nav. (che, invece, consentono l'iscrizione d'ipoteca sia sulla nave sia sull'aeromobile in costruzione), si è dovuto attendere l'intervento del legislatore che soltanto nel 1996 ha introdotto l'art. 2825 *bis*, che consente di iscrivere ipoteca «su edificio o complesso condominiale, anche da costruire».

<sup>13</sup> Nel procedimento camerale per la riabilitazione la parte può stare in giudizio senza il ministero del difensore. Sembra favorire questa interpretazione lo stesso comma 3, art. 17, l. n. 108/1996 in cui è previsto che «l'interessato» possa proporre istanza. In giurisprudenza, tra le prime pronunce, Trib. Roma, 19.8.1998, in *Giur. It.*, 1999, p. 2084, s., ed *ivi*, in nota, riferimenti giurisprudenziali e dottrinali favorevoli e contrari; *contra*, Trib. Roma, 3.9.1996, in *Fallimento*, 1997, p. 218.

<sup>14</sup> Si trattava del Tribunale di Camerino, cit., che, vale la pena ricordare, aveva predisposto un modulo, per tali istanze, nel quale potevano essere indicati fino ad otto titoli protestati.

<sup>15</sup> Sembra davvero eccessivo questo plauso all'*in claris non fit interpretatio*. Su questa problematica, v. ampiamente P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006,

[...] mancata levata di altro protesto». In definitiva, a giudizio del Presidente del Tribunale, «nel caso di specie fa, quindi, difetto, quantomeno la seconda condizione di legge sopra richiamata che richiede l'assenza di "ulteriore protesto"»<sup>16</sup>.

Avverso questo provvedimento di diniego, secondo il disposto del comma 3, dell'art. 17, l. n. 108/1996, il Signor I. R., a ministero del difensore, ha proposto reclamo alla Corte di appello<sup>17</sup>. In questa sede, il Giudice del reclamo, con una pronuncia decisamente scarna, premesso che non ha ritenuto condivisibile il punto di vista del Tribunale<sup>18</sup>, ha accolto l'opposizione sul presupposto che «invece, la ratio della disposizione ex art. 17 L. 108/96 è nel senso finalistico di consentire la riabilitazione del debitore, permettendone il rientro fisiologico nel circuito fiduciario del mercato, pur in presenza di pluralità di protesti»<sup>19</sup>.

Giova evidenziare che le fattispecie relative alla riabilitazione del debitore pluriprotestado non hanno mai potuto essere sottoposte all'esame della Suprema corte. Infatti, sull'opposizione avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale decide la Corte di Appello in camera di consiglio in un procedimento non contenzioso che si apre

pag. 573 ss.; tra gli ultimi, M. PENNASILICO, *Metodi e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, Napoli, 2011, p. 43 ss., 220 ss. e 425 ss.

<sup>16</sup> Così, il Presidente del Tribunale di Camerino nel decreto del 28.5.2008.

<sup>17</sup> Corte di appello di Ancona, competente a norma del comma 3 dell'art. 17, che è stato sostituito dall'art. 34, comma 15, lettera a), del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (in G.U., 21 settembre, n. 220), «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69». La precedente versione prevedeva che «Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio»; quella attuale prevede che «Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150» che, rubricato «Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato», conferma la competenza della corte di appello ma modifica i termini per la proposizione dell'opposizione, allungandoli a trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione e, al comma 4, prevede, inoltre, che il provvedimento che accoglie il ricorso venga pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.

<sup>18</sup> Sottolinea P. PERLINGIERI, *Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 455 ss.; in, *Scritti II*, Camerino, 1972, p. 30, che producono disorientamento e sfiducia e sono espressione di una crisi non solo della giustizia, ma anche del diritto «il meccanico consolidarsi delle decisioni, l'assenza della motivazione che troppo spesso si esaurisce nel rinvio ad autorevoli precedenti».

<sup>19</sup> Decreto della Corte di appello di Ancona del 21.1.2009 secondo cui non è condivisibile il punto di vista del Tribunale, il quale «ha rigettato la istanza, interpretando la normativa vigente nel senso di escludere la riabilitazione con riferimento ad ipotesi di pluralità di protesti, dato che, invece, la "ratio" della disposizione ex art. 17 L. 108/96 è nel senso finalistico di consentire la riabilitazione del debitore, permettendone il rientro fisiologico nel circuito fiduciario di mercato, pur in presenza di pluralità di protesti, sul solo presupposto che il debitore abbia adempiute tutte le obbligazioni nascenti dal titolo in funzione del quale il protesto era stato levato e di non aver subito altri protesti nell'ultimo anno, decorrente dal più recente protesto, fermo restando che le predette condizioni possono essere accertate unitariamente anche a seguito di unica istanza concernente più protesti, purché non sia intervenuto ulteriore protesto nell'ultimo anno».

nell'interesse dell'opponente e si conclude con un provvedimento del Giudice che, nell'esercizio del potere-dovere di controllo e di verifica dei presupposti per la concessione della riabilitazione (al di fuori di alcuna controversia sul punto), si conclude con un provvedimento che non ha alcuna attitudine al giudicato<sup>20</sup>, non essendo destinato a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti<sup>21</sup>. Tuttavia, nonostante nella motivazione delle pronunce della Cassazione fosse statuito che i provvedimenti dei giudici di merito non erano ricorribili in Cassazione in quanto non destinati a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti, dovendo il giudicante semplicemente effettuare una «verifica giudiziale della sussistenza delle condizioni cui la legge condiziona la riabilitazione»<sup>22</sup>, nelle ipotesi concrete si è spesso giunti a soluzioni decisamente diverse che «dipendevano semplicemente», se così si può dire, da quali criteri ermeneutici venivano utilizzati dal primo o dal secondo giudice per la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge. Tutto ciò, ovviamente, aveva la conseguenza di tutelare in modo diverso situazioni identiche con una evidente e irragionevole disparità di trattamento<sup>23</sup> ma, soprattutto, con buona pace della certezza del diritto<sup>24</sup>.

A distanza di ben sedici anni dall'entrata in vigore della legge 108/1996, il legislatore ha introdotto il comma 6 *ter* all'art. 17, che, nello statuire che se il debitore ha adempiuto l'obbligazione per la quale fu levato il protesto e se non ne ha subito altro nell'ultimo anno

---

<sup>20</sup> In proposito, per una sintesi delle posizioni giurisprudenziali e dottrinarie, sia consentito il rinvio a S. LARROCCA, sub *art. 2909 c.c.*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2010, p. 769 ss.

<sup>21</sup> Sul tema, tra le altre, cfr., Cass., 6.12.2004, n. 22789, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 4; Cass., 24.9.2004, n. 19235, in *Mass. Giust. civ.*, 2004, 9; Cass., 22.9.2005, n. 18639, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 6.

<sup>22</sup> In motivazione di Cass., 28.3.2006, n. 7020, in *Dvd Juris data*.

<sup>23</sup> Sostiene E. DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 24 che nelle decisioni la ragionevolezza rappresenta un criterio di giudizio. Precisa l'A. che poiché uno dei caratteri dell'ordinamento giuridico è la coerenza, cioè la mancanza di contraddizioni «la ragionevolezza è un mezzo affinché la non contraddizione in senso formale rispecchi i valori che improntano l'ordinamento. Quindi non è solo razionalità nella logica formale: è valutazione di adeguatezza di una regola generale a rispecchiare un valore nel caso concreto. In questa prospettiva essa rileva come parametro di valutazione delle diversità di trattamento di situazioni identiche o analoghe, e serve per stabilire se la diversità sia giustificata e, perciò, non menomi l'uguaglianza, la generalità e l'astrattezza che caratterizzano la norma giuridica».

<sup>24</sup> È opinione di V. CARBONE, *Le difficoltà dell'interpretazione giuridica nell'attuale contesto normativo: il diritto vivente*, in *Corr. giur.*, 2011, p. 153 ss. e spec. p. 160, che «tutti gli studiosi di diritto, accademici, avvocati e giudici sono “formanti” di una responsabile interpretazione delle norme sia sostanziali che processuali, al passo con i tempi e con le mutate realtà economiche e sociali, nel contesto di uno sviluppo europeo e non solo italiano»; pertanto «se non si collabora tutti, costruttivamente, per andare avanti, nell'interpretazione del singolo testo, tenendo conto del mutato contesto normativo globale [...] il rischio è l'incertezza costellata da contrasti interpretativi che ritardano gravemente la risposta di giustizia attesa dal cittadino [...]».

ha diritto ad ottenere, con un'unica istanza, la riabilitazione, ha eliminato in radice (forse!) qualsiasi incertezza interpretativa<sup>25</sup>.

#### 4. *Le condizioni per la riabilitazione*

L'art. 17, l. 108/1996 ha introdotto una nuova forma di riabilitazione «speciale» per i debitori che non siano imprenditori. Inoltre, poiché questa norma, è indirizzata al «debitore protestato» senza ulteriori precisazioni, sancisce il diritto alla riabilitazione, parificando, al protesto della cambiale, quello dell'assegno<sup>26</sup>, per il debitore che avendo adempiuto l'obbligazione, non abbia subito ulteriori protesti nel corso dell'anno precedente la richiesta di riabilitazione<sup>27</sup>. Il decreto di riabilitazione [emesso o dal Presidente del Tribunale oppure dalla Corte di Appello in camera di consiglio in sede di reclamo (ora opposizione) avverso il decreto di rigetto dell'istanza] viene pubblicato nel bollettino dei protesti cambiari e produce l'effetto, previsto dal sesto comma dell'art. 17, di considerare il protesto come mai avvenuto.

Secondo la disposizione di cui al primo comma dell'art. 17, le condizioni che devono sussistere al momento in cui viene richiesta la riabilitazione sono che il debitore protestato

---

<sup>25</sup> Sostiene P. PERLINGIERI, *Editoriale*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 1 che «La civiltà di un ordinamento sta non tanto nella perfezione formale delle sue leggi quanto nella sensibilità e nella cultura dei suoi interpreti secondo che abbiano o no la consapevolezza dei fondamenti storico-politici degli istituti giuridici ed il gusto di partecipare al dibattito sui grandi temi della civile convivenza non in forma astratta ma immersi nella realtà di ogni giorno».

<sup>26</sup> Nonostante il broccardo *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*, le problematiche derivanti dalla circostanza che soltanto il debitore cambiario protestato e non anche l'emittente un assegno bancario potesse chiedere la cancellazione dall'elenco dei protesti hanno richiesto diversi interventi della Corte costituzionale che ha sempre reputato conforme la normativa speciale agli artt. 3 e 24 cost. Cfr., Corte cost., 19.1.1993, n. 14, in *Giur. it.*, 1993, I, p. 891 ss., con nota di G. SICCHIERO, *La terza decisione della Corte costituzionale sulla pubblicazione del protesto di assegni bancari (nota a sent. C. cost. 19 gennaio 1993 n. 14)*; Corte cost., 5.7.1990, n. 317, in *Giust. civ.*, 1990, I, p. 2492 s.; Corte cost., 25.2.1988, n. 208, in *Foro it.*, 1988, I, c. 1807 s. Tra le pronunce di merito: Trib. Venezia, 24.2.1988, in *Giur. it.*, 1988, I, 2, p. 385; App. Milano, 10.3.1990, in *Giust. civ.*, 1990, I, p. 1607; Trib. Venezia, 30.8.1990, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, p. 1, con nota di G. SICCHIERO, *Sulla legittimazione del traente di assegno bancario a chiedere la cancellazione del nome dal bollettino dei protesti*; Trib. Roma, 19.8.1998, cit. In dottrina: E. NTUK, *Brevi riflessioni sulla riabilitazione cambiaria*, in *Giur. it.*, 1998, p. 480; F. FIORUCCI, *Appunti in tema di cancellazione dei protesti cambiari per avvenuta riabilitazione (art. 17 L. 108/1996)*, 2005, consultabile in [www.tidona.com/rivistaneb.htm](http://www.tidona.com/rivistaneb.htm).

<sup>27</sup> V. CARBONE, *La nuova disciplina del protesto: la riabilitazione, il risarcimento*, in *Danno e resp.*, 1996, p. 323; E. NTUK, *Brevi riflessioni sulla riabilitazione cambiaria*, cit., p. 480.



abbia adempiuto all'obbligazione per la quale fu levato il protesto e che non ne abbia subìti altri, trascorso un anno dal suddetto protesto, o dall'ultimo, in caso di pluralità di protesti<sup>28</sup>.

Nessuna incertezza interpretativa è mai sorta relativamente alla circostanza che il debitore debba provvedere all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie per le quali sono stati levati i protesti. Inoltre, e ovviamente, l'istanza deve essere corredata da idonei documenti giustificativi che si ritiene debbano essere identificati nella quietanza ovvero in un «documento equipollente proveniente dal creditore, non potendosi però dare la prova dell'adempimento attraverso altri mezzi di prova, né testimoniale né per presunzioni *ex art. 2729, 2° comma, c.c.*»<sup>29</sup>. Del pari, nessun dubbio sussisteva nell'ipotesi in cui un debitore avesse subìto un solo protesto.

### *5. I dubbi interpretativi*

Le dispute, sia dottrinarie che giurisprudenziali, si sono appuntate sulla circostanza se il debitore avesse il diritto di chiedere e di ottenere, a seguito di una sola istanza, la riabilitazione da più protesti, ferma restando sempre la necessità che non ne avesse subìto alcuno nei dodici mesi dall'ultimo<sup>30</sup>.

L'interpretazione dell'art. 17, l. 7.3.1996, n. 108 ferma alla lettera della disposizione, in parte della dottrina e in una parte minima della giurisprudenza sembrava condurre alla necessaria lettura del termine «protesto» al singolare, e, quindi, secondo tale ricostruzione la

---

<sup>28</sup> Così espressamente Trib. Venezia, 23.4.1998, in *Giur. merito*, 1998, I, p. 617, ma anche nelle pronunce della Cassazione citate *retro* alle note 14 e 15. In dottrina, cfr. A. LAUDONIO, *Lettera e ratio dell'art. 17 l. n. 108 del 1996 sulla riabilitazione del debitore protestato: un contrasto insanabile?*, in *Giur. merito*, 2005, I, p. 1531.

<sup>29</sup> In motivazione di App. Torino, 23.4.1997 (decr.), in *Giur. it.*, 1998, p. 481, in cui il giudice ha rigettato il reclamo del debitore, la cui istanza era stata precedentemente respinta dal Presidente del Tribunale di Cuneo in data 25.3.1997, in quanto lo stesso debitore aveva ritenuto di aver fornito la prova dell'avvenuto pagamento delle obbligazioni con la semplice produzione in giudizio delle cambiali e non anche delle dichiarazioni dei creditori che davano atto dell'avvenuto pagamento. Relativamente ai documenti che il debitore deve produrre nel giudizio per la riabilitazione è intervenuta una circolare dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Prot. N. 1/32-FG-9(97)3327 – Ufficio I, del 5.3.1998, consultabile in *www.difesa.it*, voce “protesti cambiari”, per la quale i documenti giustificativi «sono unicamente quelli idonei a provare il fatto obiettivo dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione relativa al titolo (o ai titoli) in protesto. Pertanto tali documenti non devono necessariamente comprendere i titoli originari protestati, i quali, per i motivi più svariati, possono anche non essere più in possesso dei debitori che li hanno sia pure tardivamente onorati. È sufficiente invece che gli atti esibiti dimostrino l'adempimento della obbligazione di riferimento perché quest'ultimo è l'unico presupposto richiesto dalla legge per la concessione della riabilitazione al debitore protestato che abbia successivamente effettuato il pagamento del debito».

<sup>30</sup> La sussistenza di questo presupposto può essere data dalla produzione in giudizio di una visura della Camera di Commercio nella quale si attesta che non si sono subìti protesti nell'ultimo anno.

riabilitazione non avrebbe potuto essere accordata a chi avesse subito più protesti<sup>31</sup>. In realtà e sempre dalla lettera della disposizione *de qua*, non si deduce in modo inequivoco che questa sia destinata ad essere applicata soltanto nel caso del debitore che ha subito un unico protesto, così come neppure si può riscontrare un espresso divieto o preclusione ad ottenere la riabilitazione mediante unica istanza per colui che sia incorso in più protesti<sup>32</sup>.

Infatti, deve essere rilevato che il primo provvedimento emanato a distanza di un anno dall'entrata in vigore della legge in materia di usura, anch'essa utilizzando un'interpretazione «grammaticale della norma», risolve in modo decisamente diverso il problema interpretativo del dettato dell'art. 17<sup>33</sup>. Infatti, è stato deciso che il comma 6 della norma citata prevede che «per effetto della riabilitazione il protesto, si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto», con la conseguenza che «il debitore dovrebbe essere tenuto a richiedere e avrebbe il diritto di ottenere, dopo un primo decreto di riabilitazione concernente l'ultimo protesto, un secondo decreto per il penultimo e così di seguito sino al primo, così ipotizzandosi la necessità di una sorta di meccanismo procedimentale a ritroso mirato ad ottenere la riabilitazione per ognuno e per tutti i protesti [...] e tanto si porrebbe in radicale ed insanabile contrasto con l'ineludibile principio dell'economia dei procedimenti giudiziali»<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> In tal senso, App. Catanzaro, 31.1.2005, in *Giur. merito*, 2005, I, p. 1528 s. con nota critica di A. LAUDONIO, *Lettera e ratio dell'art. 17 l. n. 108 del 1996 sulla riabilitazione del debitore protestato: un contrasto insanabile?*

<sup>32</sup> Precisa, in motivazione, App. Firenze, 2.10.2001, cit., p. 376, che non sembra che «da norma in questione, per il fatto di far sempre riferimento al “protesto” al singolare – in mancanza di ogni specificazione del tipo “solo protesto”, “unico protesto” o simili – debba essere interpretata nel senso che la riabilitazione non possa comunque essere concessa anche a chi abbia subito altri (precedenti) protesti, o per una pluralità di protesti; la lettera della norma non appare infatti sicuramente univoca in tal senso [...]». Identici dubbi applicativi sono stati sollevati in dottrina da E. NTUK, *Brevi riflessioni sulla riabilitazione cambiaria*, cit., p. 480 s. L'A., prendendo atto che esiste un problema interpretativo dato che non è stato esplicitato se sia possibile o meno ottenere la riabilitazione in relazione a più protesti, scrive che «la lettura della norma potrebbe essere anche nel senso che in caso di pluralità di protesti debba essere trascorso (almeno) un anno dall'ultimo protesto; in tal caso la riabilitazione potrebbe essere concessa qualora il debitore dia la prova di avere adempiuto tutte le obbligazioni per le quali il protesto venne levato. La riabilitazione, sanerebbe e renderebbe *tamquam non esset* tutti i (precedenti) protesti». Ciò nonostante, abbraccia l'opposta interpretazione ritenendola più fedele al «dettato letterale della legge».

<sup>33</sup> Trib. Vibo Valentia, 20.3.1997, in *Giust. civ.*, 1997, I, p. 1961.

<sup>34</sup> Così in motivazione di Trib. Vibo Valentia, 20.3.1997, cit. Questo capo della pronuncia viene ripreso e criticato da Trib. Pisa, 14.6.2001, cit., p. 376, per il quale, il Trib. di Vibo Valentia per aver concesso la riabilitazione per più protesti a seguito di una unica istanza, dimostra «sostanzialmente di curare solo problemi di economia processuale, [...] ma sfugge al dettato normativo» per il quale il protesto, per il quale si chiede la riabilitazione, deve essere visto come un «incidente di percorso serio ma isolato».

Inoltre, e sempre in considerazione del comma 6, a nulla vale l'opposizione per la quale se può essere concessa la riabilitazione per l'ultimo protesto, sicuramente non potrebbe essere concessa per il penultimo dato che mancherebbe per questo il requisito dell'assenza di ulteriori protesti nell'anno. Infatti, deve essere osservato che, proprio in considerazione della disposizione per la quale l'effetto della riabilitazione consiste nel considerare il protesto come mai avvenuto, ben potrebbe il debitore chiedere la riabilitazione per l'ultimo protesto e poi, eliminato ogni effetto di questo, chiedere la riabilitazione per il penultimo e così via. Pertanto, «non si vede perché non possa ritenersi che abbia diritto di chiedere ed ottenere, congiuntamente, la riabilitazione per entrambi»<sup>35</sup>.

Dall'esiguo e scarso studio della dottrina su tale questione si evince che questa, pur non del tutto ostile alle pronunce favorevoli alla riabilitazione del debitore pluriprotestato, ritiene più aderente alla lettera della norma<sup>36</sup> una interpretazione «restrittiva» dell'art. 17, che consentirebbe la riabilitazione soltanto al debitore che abbia subito un solo protesto<sup>37</sup>.

Ha tentato di imprimere una precisa direzione alle dispute che cominciavano ad affacciarsi intorno all'applicazione dell'art. 17 la circolare del Ministero di Giustizia del 5 marzo 1998 la quale espressamente precisa «nel caso in cui la riabilitazione venga chiesta dal debitore che abbia subito più protesti per obbligazioni che siano state da lui successi-

---

<sup>35</sup> In motivazione di App. Firenze, 2.10.2001, cit. p. 376 s.

<sup>36</sup> Occorre ricordare, a questo proposito, l'opposto insegnamento di E. BETTI, *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici. (Teoria generale e dogmatica)*, Milano, 1949, p. 17 s. per il quale «nell'interpretazione giuridica di un ordinamento in vigore il giurista non si può arrestare a rievocare il senso originario della norma – come se si trattasse di un'entità storica, di un fatto del passato, avente un senso in sé conchiuso –, ma deve fare un passo avanti: perché la norma, lungi dall'esaurirsi nella sua primitiva formulazione, ha vigore attuale in una con l'ordinamento di cui fa parte integrante, ed è destinata a passare e a trasformarsi nella vita sociale, alla cui disciplina deve servire»; inoltre l'A. precisa (p. 34 s.) che l'ordinamento giuridico «non è qualcosa di bell'e fatto [...], né un organismo che si sviluppi da sé per mera legge naturale: è qualcosa che non è, ma si fa, in accordo con l'ambiente sociale storicamente condizionato, proprio per opera assidua d'interpretazione».

<sup>37</sup> In tal senso, E. NTUK, *Brevi riflessioni sulla riabilitazione cambiaria*, cit., p. 481, per il quale pur essendo la diversa interpretazione «perfettamente coerente con la ratio della disciplina», conclude sostenendo che sembra più fedele al dettato letterale della legge l'interpretazione «per la quale il decreto di riabilitazione può essere emesso in relazione ad un solo protesto»; V. CARBONE, *La nuova disciplina del protesto: la riabilitazione, il risarcimento*, cit. p. 323 secondo cui «la ratio della disciplina, eliminando il protesto, intende spingere gli istituti di credito a riaprire i conti correnti a favore di chi ha sbagliato una sola volta»; A. CIACCIA, *Prima lettura della l. 18 agosto 2000, n. 235 recante «nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari»*, in *Banca borsa tit. credito*, 2002, I, p. 122, nota 23, che, pur affrontando questo specifico problema incidentalmente, ritiene che la riabilitazione deve essere concessa nel caso in cui il debitore abbia subito un solo protesto; A. D'ANGELO, *nota a Trib. Napoli, 7.7.1999, in*, 2001, II, p. 196 ss., che precisa che soltanto «il monoprotestato che abbia fatto domanda ha [...] diritto alla riabilitazione»; P. OLIVA, *nota a Trib. Pisa, 14.6.2001 e ad App. Firenze, 2.10.2001, cit.*

vamente adempite, la relativa domanda può essere contenuta in una sola istanza; e in tal caso dalla stessa prende vita un unico procedimento. Ciò perché la presentazione contestuale di più domande rivolte allo stesso giudice è da ritenere consentita in linea di principio. Inoltre la riabilitazione è espressamente riferita dalla legge in questione al debitore e non ai titoli. Essa quindi può essere richiesta in via cumulativa e può essere concessa con un solo decreto per i diversi protesti elevati in epoca antecedente l'ultimo anno»<sup>38</sup>.

Nonostante tale circolare sia stata emanata sin dal 1998, si è avuto modo di notare come nei successivi anni l'applicazione della norma *de qua*, in un modo o in un altro e opo-  
posto, sia dipesa da una non corretta utilizzazione dei canoni ermeneutici<sup>39</sup>.

Appare evidente che i contrasti interpretativi ed applicativi illustrati, lungi dal porre soltanto, come pure è stato profilato, un problema di economia processuale, hanno posto precisi problemi di giustizia sostanziale che avrebbero potuto essere evitati o, comunque risolti, indipendentemente dal recente intervento del legislatore, attraverso una interpretazione sistematica ed assiologica e non meramente letterale di questa forma di riabilitazione<sup>40</sup>.

Si ritiene che per individuare la *ratio* della norma di cui ci si sta occupando si debba innanzitutto guardare alla collocazione della stessa nell'ambito di un testo normativo volto alla repressione del fenomeno dell'usura. Sembra, ad una prima lettura, che il fatto che il legislatore abbia inserito l'art. 17 in un testo legislativo il cui obiettivo è dato dal contrasto al fenomeno dell'usura, sia incorso in una svista. In realtà, è stato affermato, correttamente, che il legislatore ha affidato a questa norma la «funzione strumentale di facilitare,

<sup>38</sup> V. *retro*, nota 22: Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Prot. N. 1/32-FG-9(97)3327 – Ufficio I, del 5.3.1998, consultabile in *www.difesa.it*, voce “protesti cambiari”.

<sup>39</sup> A mero titolo di esempio, si ricordano, tra le decisioni più recenti, App. Catanzaro, 31.1.2005, cit., che ha negato la possibilità di ottenere la riabilitazione per più protesti, e Trib. Pescara, 24.9.2007, in *Giur. merito*, 2008, p. 138 s., che, al contrario, ha fatto propri sia la citata circolare del Ministero, sia il percorso argomentativo della dottrina che aveva criticato il decreto della Corte di Appello di Catanzaro, ed ha pronunciato la riabilitazione del debitore pluriprotestato richiesta con unica istanza.

<sup>40</sup> P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 990 ss., ora in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, Napoli, 2012, p. 127 ss., per il quale l'interpretazione si presenta per definizione come logico-sistematica e teleologico-assiologica (finalizzata in particolare all'attuazione dei nuovi valori costituzionali e dei nuovi principi). Intesa in questo modo essa rappresenta il superamento storico e culturale dell'interpretazione letterale ed esige che venga bandito l'insegnamento dell'*in claris non fit interpretatio*. Per una puntuale ricostruzione dell'istituto, V. RIZZO, *Fonti del diritto, 'Interpretazione' ed 'applicazione' della legge. Interpretazione ed applicazione del contratto*, Università degli studi di Camerino- Centro Teoria dell'Interpretazione 'E. Betti', Napoli-Bologna, 1991, p. 68 ss., spec. p. 113.

almeno tendenzialmente, il ricorso al mercato ufficiale del credito, eliminando uno dei fattori che, rendendone problematico l'accesso, avrebbero potuto spingere i soggetti in difficoltà economico-finanziaria verso operatori illegali»<sup>41</sup>.

È pacifico che, normalmente, gli imprenditori operano sul mercato ricorrendo principalmente al credito bancario ed una loro temporanea mancanza di liquidità, eventualmente sfociata in diversi protesti, potrebbe condurre, se si optasse per una lettura restrittiva della norma, non soltanto verso una irreversibile situazione di insolvenza ma anche, e soprattutto più verosimilmente, verso il ricorso al credito usurario<sup>42</sup>.

L'interpretazione contraria, che non ha correttamente utilizzato i canoni ermeneutici, oltre a condurre ad una applicazione della norma divergente dalla *ratio legis*, la priverebbe di qualsiasi utilità in quanto il debitore pluriprotestato, anche nel caso in cui si sia adoperato, sia pure tardivamente, per adempiere le proprie obbligazioni, potrebbe ottenere la riabilitazione soltanto per l'ultimo dei protesti, con la conseguenza che non verrebbero rimossi gli ostacoli all'accesso al credito bancario e, tanto meno, verrebbe scongiurato il pericolo di cadere nelle mani degli usurai.

In proposito sembra corretto e ragionevole affermare che «non sarebbe né logico né coerente con il predetto spirito della legge riconoscere meritevole di riabilitazione soltanto chi in ipotesi abbia emesso sì un solo assegno scoperto ma di rilevantissimo importo (poi “saldato” ex art. 17 L. Usura) e non anche chi abbia emesso in ipotesi due assegni scoperti di modestissimo importo (in ipotesi ad un unico creditore ed a saldo di una unica obbligazione<sup>43</sup>) poi prontamente “onorati”»<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> F. MUCCIARELLI, *L. 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, f. 3, II, p. 593. Similmente, D. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit. In tal senso, in motivazione, App. Firenze, 2.10.2001, cit. p. 376, per la quale, è contraria allo spirito della legge che, emanata per contrastare il fenomeno dell'usura, persegue anche il fine di agevolare l'accesso al credito ordinario eliminando gli effetti dei protesti che, di fatto, ne impediscono l'accesso. È più recente, Trib. Pescara, 24.9.2007, cit., che ha statuito che «la finalità dell'art. 17 L. n. 108/1996 è quella di evitare che il debitore protestato in condizioni di difficoltà economica ricorra ad usurai poiché non ha altrimenti accesso al mercato del credito [...]. L'inserimento di questo particolare procedimento riabilitativo nell'ambito della cd. Legge anti-usura dimostra infatti come il legislatore non abbia voluto considerare con sfavore la posizione del debitore pluriprotestato».

<sup>42</sup> In tal senso, A. LAUDONIO, *Lettera e ratio dell'art. 17 l. n. 108 del 1996 sulla riabilitazione del debitore protestato: un contrasto insanabile?*, cit., che a p. 1530 afferma «Paradossalmente, l'interpretazione che qui si critica potrebbe addirittura rendere più pressante il ricorso al credito usurario».

<sup>43</sup> Aveva precisato, sin dal 1998, la circolare del Ministero (citata alle note n. 22 e 31), che «la riabilitazione è espressamente riferita dalla legge in questione al debitore e non ai titoli».

<sup>44</sup> In motivazione di Trib. Pescara, 24.9.2007, cit. p. 139.

Perfino la dottrina contraria arriva a sostenere che «questa interpretazione sarebbe perfettamente coerente con la *ratio* della disciplina posto che per rimuovere le difficoltà che impediscono all'imprenditore pluriprotestato di avere accesso al credito "ordinario" sarebbe illusorio poter vanificare soltanto l'ultimo di una pluralità di protesti»<sup>45</sup>.

Perché, allora, insistere con l'interpretazione c.d. letterale e non applicare la norma secondo la sua *ratio*?

#### 6. Dall'interpretazione letterale a quella sistematica

Si deve, pertanto, osservare che appare quanto meno strano che, pur riconoscendo la stessa *ratio* alla norma, si sia comunque giunti a soluzioni applicative opposte. Si imponeva la necessità di operare un controllo di congruenza del risultato delle interpretazioni nel momento in cui l'applicazione della norma *de qua* produceva una regola chiara ma «assurda». «"Capire" la norma non è, non può essere, il risultato dell'esegesi puramente letterale, ma l'individuazione della sua logica e della sua giustificazione assiologica; e questo è impossibile senza alzare lo sguardo verso il resto dell'ordinamento e dei principi che lo sorreggono»<sup>46</sup>.

Quindi, alla luce di queste considerazioni, ci si può, ragionevolmente, chiedere se, fintanto che non c'è stato l'intervento del legislatore, sia stata correttamente individuata la *ratio* della c.d. riabilitazione cambiaria<sup>47</sup>. Ancora, vale la pena chiedersi se, per come era interpretato ed applicato l'art. 17, esisteva congruità tra il fine che si voleva fosse raggiunto e lo strumento messo a disposizione del debitore pluriprotestato. In realtà, è emersa una contraddizione tra l'intento del legislatore che voleva apprestare uno strumento di tutela per il

<sup>45</sup> E. NTUK, *Brevi riflessioni sulla riabilitazione cambiaria*, cit. p. 481.

<sup>46</sup> P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 990 ss., ora in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, cit. p. 148 e p. 153.

<sup>47</sup> Sulla ricerca della *ratio* originaria della norma, indispensabile, ma non sufficiente, per individuare la valutazione degli interessi da essa effettuata, v. E. BETTI, *Attualità di una teoria generale dell'interpretazione*, in *Ann. Fac. Giur. Univ. Camerino*, 1967, p. 104. In merito alla verifica se la *ratio* della norma è rimasta immutata nel momento in cui l'interprete svolge la sua attività, cfr. F. MILANI, *L'interpretazione evolutiva*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1950, p. 339.

debitore pluriprotestato e l'effettiva tutela che questo (fortunatamente non sempre) otteneva dopo aver chiesto la riabilitazione<sup>48</sup>.

Si ritiene<sup>49</sup> che l'interpretazione lungi dal consistere in una semplice esplicazione filologico-semantiche di testi<sup>50</sup>, consiste nel porre a raffronto, in un approccio unitario, fatti e norme, la *quaestio facti* e la *quaestio iuris*; così facendo sarà possibile individuare il senso di un testo determinandone il campo di applicazione con riferimento a fatti concreti<sup>51</sup>. Seguendo tale impostazione si manifesta l'esigenza di fare riferimento ai criteri dell'adeguatezza<sup>52</sup>, della ragionevolezza<sup>53</sup>, della proporzionalità<sup>54</sup>, della coerenza, della congruenza che, in quanto incompatibili con qualsiasi formalismo e dogmatismo, consentono, non soltanto di alimentare l'esperienza dei casi concreti, ma anche di attribuire al testo un significato appropriato ad una determinata circostanza di fatto. Di conseguenza la dottrina del diritto è chiamata a proporre soluzioni concretamente utilizzabili<sup>55</sup> nel rispetto della *ratio* della norma. Ovvia-

---

<sup>48</sup> Afferma F. MUCCIARELLI, *L. 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura*, cit. p. 594, che alla positiva verifica dell'esistenza dei presupposti legali previsti il legislatore attribuisce «un particolare e positivo valore sintomatico circa la riacquistata “relativa affidabilità” economico-finanziaria del debitore protestato».

<sup>49</sup> In generale sull'interpretazione della legge, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 563 ss.

<sup>50</sup> P. PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, p. 29 ss. e *Introduzione a «La comprensione dei testi giuridici» di Joachim Hruschka*, p. 182 ss., entrambi in *Scuole, tendenze e metodi*, Napoli, 1989.

<sup>51</sup> Sull'interpretazione del fatto ed in particolare del negozio giuridico, cfr. ampiamente, V. RIZZO, *Interpretazione del contratto e relatività delle sue regole*, Napoli, 1985; cfr. anche V. DONATO, *La dottrina e la giurisprudenza italiana in tema di interpretazione evolutiva dei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 674.

<sup>52</sup> Scriveva dei principi di adeguatezza o di proporzionalità, anche se con riferimento alla penale, G. GORLA, *Il contratto*, I, Milano, 1955, p. 259 s.

<sup>53</sup> Relativamente all'operatività della ragionevolezza, cfr., P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84 ss., ora in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi di diritto civile*, Napoli, 2003, p. 238 ss. E. DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, cit., p. 25, per il quale la ragionevolezza è anche criterio per valutare l'applicazione di una norma e, continua l'A., p. 27, «sarebbe errata una contrapposizione tra “razionalità” e “ragionevolezza”, che releghi la prima nel campo del sillogismo avulso dalla realtà, e la seconda nel novero dei giudizi dove è concesso un margine di arbitrio. Il fatto è che il ragionamento che porta alla soluzione di un caso è scelta tra più soluzioni: una scelta in cui la ragionevolezza è espressione della razionalità». Sulla funzione della ragionevolezza, di recente, E. GIORGINI, *Ragionevolezza e autonomia negoziale*, Napoli, 2010, p. 37, per la quale, la funzione della ragionevolezza discende dall'attività interpretativa, correttamente calata nel contesto in cui il dato normativo deve operare e che, perciò, non è mera applicazione delle regole della logica.

<sup>54</sup> Sulla rilevanza del principio di proporzionalità nel diritto civile, cfr. P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 334 ss., ora in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi di diritto civile*, cit., p. 441 ss. V. anche F. CASUCCI, *Il sistema giuridico «proporzionale» nel diritto privato comunitario*, Napoli, 2001, p. 378 ss., e L. DI NELLA, *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento comunitario*, Napoli, 2003, p. 237 ss., il quale annovera tra i principi che costituiscono la struttura del mercato interno anche quello di proporzionalità.

<sup>55</sup> Cfr., nel senso del testo, P. PERLINGIERI, *Dialogando con due filosofi, ermeneuti del diritto*, in *Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo*, II, Napoli, 2003, p. 423 s.

mente questa attività trova attuazione nel momento in cui si va a verificare l'esistenza della caratteristica dell'adeguatezza di una norma rispetto ad una data situazione, della proporzionalità tra fattispecie concreta e disciplina giuridica e della ragionevolezza «che non soltanto vieta il trattamento differente di fattispecie eguali e il trattamento eguale di fattispecie differenti ma impone anche la verifica della congruità della norma rispetto al suo fine e alle ragioni dell'ordinamento nel suo complesso»<sup>56</sup>. Nella consapevolezza che la *quaestio iuris* non è separabile dalla *quaestio facti*, l'attività ermeneutica dovrà effettuare il controllo di ragionevolezza, secondo i criteri o i principi di adeguatezza e di proporzionalità che postulano la conoscenza approfondita anche delle peculiarità del caso concreto. Si può, quindi, dire che «il principio di proporzionalità impone sempre una valutazione di congruità tra interessi perseguiti e strumenti utilizzati da una norma, e non solo quando dall'eventuale incongruità derivino discriminazioni tra soggetti»<sup>57</sup>.

È quasi inquietante dover notare che, nel decidere sull'istanza di riabilitazione di un debitore pluriprotestato ancora si affermava che «anche la ratio della legge conferma l'interpretazione letterale della norma»<sup>58</sup>, la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado europei<sup>59</sup> da tempo proponevano di non arrestarsi, nella determinazione della regola giuridica, al pur rilevante criterio esegetico testuale ritenuto primario, ma di utilizzare anche il canone ermeneutico della totalità della ricerca di senso<sup>60</sup>. Questa, in quanto supremo interprete del sistema normativo dell'Unione europea, pur accordando ancora all'interpretazione letterale (*all'act clair*) una sorta di primato, ha saputo trasporre ed applicare, sia pure adattandoli al contesto europeo, principi e metodi ermeneutici consolidati, tratti dalle tradizioni

<sup>56</sup> Ancora P. PERLINGIERI, *o.l.u.c.*, p. 425 s.

<sup>57</sup> N. CIPRIANI, *Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie*, Napoli, 2000, p. 179, nota 339. Sulla possibilità di una rilettura della disciplina relativa all'azione surrogatoria anche alla luce del principio di proporzionalità, S. LAROCCA, *Profilo dell'azione surrogatoria*, Camerino, 2005, p. 40 ss.

<sup>58</sup> V., *retro*, nota 16.

<sup>59</sup> Corte giust., 21 maggio 1980, c. 125/79, Bernard Denilauler c. Snc Couchet Frères; Corte giust., 27 marzo 1990, c. 372/88, Milk Marketing Board of England and Wales c. Cricket St Thomas Estate; Corte giust., 2 aprile 1998, c. 296/95 The Queen c. Commissioners of Customs and Excise (EMU Tabac SARL, The Man in black Ltd, John Cunningham) e Imperial Tobacco Ltd; Corte giust., 3 aprile 2008, c. 187/07, procedimento penale contro Dirk Eendenijk; Trib. primo grado, 16 dicembre 2004, c. T-11/02, Spyridon de Athanassios Pappas c. Commission des Communautés européennes, tutte consultabili in <http://europa.eu/en-law/case-law/index.it.htm>

<sup>60</sup> V. SCALISI, *Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 416 s. ed *ivi*, ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; E. RUSSO, *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, in *Tratt. Indica-Zatti*, Milano, 2008, p. 195 ss.



giuridiche nazionali degli Stati membri. Pertanto, a meno di non voler rinvigorire in ambito europeo l'ormai superato broccardo dell'*in claris non fit interpretatio*, deve essere riaffermato il primato del metodo assiologico-sistematico che va oltre il tenore letterale del testo normativo<sup>61</sup>.

Afferma da tempo la dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale che «l'interprete non si può limitare a prendere atto della formula legislativa, ma deve indagare la *ratio iuris*; il suo compito non può variare secondo che sia chiamato ad applicare leggi «chiare» oppure leggi «ambigue»: la chiarezza non è un *prius* (il presupposto), ma è un *posterioris* (il risultato) dell'interpretazione»<sup>62</sup>.

Pertanto, le problematiche sulla chiarezza o no di un testo legislativo non hanno origine soltanto a seguito della rigosità o no del linguaggio del legislatore ma, soprattutto, nella qualità degli interpreti, dato che «di là dalla rigosità del dettato letterale, l'irragionevolezza delle soluzioni spesso è per lo più imputabile alla classe dei giuristi incapaci di ragionare sul dettato normativo e di rifuggire dall'*in claris non fit interpretatio* [...]»<sup>63</sup>.

Appare di tutta evidenza che la vicenda della riabilitazione del debitore pluriprotestato doveva essere considerata nella sua interezza al fine di evitare che attraverso la frammentazione dei diversi segmenti della fattispecie che compongono il complessivo assetto di interessi, si potesse giungere ad una elusione del principio di proporzionalità e, conseguentemente, del principio di uguaglianza, con la realizzazione di decisioni non eque, contrarie alla *ratio* della norma. Questa attività non doveva «compiersi in astratto ma sempre in concreto con riferimento a una ben individuata e specifica situazione di interessi, della quale solo l'interprete – il cui compito è “la concretizzazione della legge nel caso particolare, e cioè

---

<sup>61</sup> Precisa V. SCALISI, *Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo*, cit., p. 417 che «Il principio guida sarebbe rappresentato in ogni caso, secondo il Supremo giudice comunitario, dal *metodo teleologico*, quale criterio cardine di una nuova sistematica fondante, consistente nell'attribuzione finalisticamente orientata del senso effettivamente più utile al raggiungimento degli obiettivi e degli scopi fissati dai Trattati: tra i quali da sempre il mercato prima comune e ora unico, ma anche –grazie soprattutto al costante e decisivo apporto pretorio della stessa Corte di giustizia- la persona umana e i suoi diritti fondamentali [...]». Cfr., su questo punto, Corte giust., 6 ottobre 1982, c. 283/81, Srl Cilfit c. Ministero della Sanità e Lanificio di Gavardo S.p.A. c. Ministero della Sanità; Corte giust., 13 aprile 2000, c. 420/98, W.N. c. Staatssecretaris van Financiën, entrambe in <http://europa.eu/eu-law/case-law/index.it.htm>

<sup>62</sup> P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 579.

<sup>63</sup> G. PERLINGIERI, *Sul giurista che come «il vento non sa leggere»*, cit. p. 395. Osserva l'A. (p. 411 e nota 76 per riferimenti dottrinali) che «E' ora di considerare tacitamente abrogato l'art. 12 delle disp. prel. c.c., che propone una fuorviante ed a-sistematica interpretazione per gradi (abrogazione auspicata con rara coerenza da oltre trent'anni dalla dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale) [...]».

l'*applicazione*' può avere conoscenza immediata e diretta». Il compito dell'interprete consiste non soltanto nello scoprire la normatività racchiusa nel fatto che è portatore dell'interesse per il quale si chiede tutela, ma anche nell'adattare, «conformare il senso del testo normativo oggetto di interpretazione, al fine di definitivamente determinare e fissare la regola più appropriata all'interesse cui si tratta di dar tutela»<sup>64</sup>.

Si può, pertanto, affermare che la disposizione relativa alla riabilitazione del debitore pluriprotestato nelle decisioni in cui era stata valutata non nel suo mero tenore letterale<sup>65</sup>, ma interpretata sistematicamente e nel rispetto dei principi di proporzionalità, di adeguatezza, di congruità e di uguaglianza, aveva prodotto il risultato coerente con il sistema che ora (sempre che non intervengano altre ambiguità sui criteri ermeneutici) si conseguirà ugualmente ma soltanto a seguito dell'intervento del legislatore.

Conclusivamente, si può, facilmente, concordare con chi afferma che è «meglio una legge mal fatta interpretata da un bravo giurista (che, *a differenza del vento*, sa leggere il sistema e conseguentemente sa attribuire alla legge il senso più ragionevole), che una legge ben fatta interpretata *come il vento*, ovvero dal giurista che non sa leggere»<sup>66</sup>.

Camerino, novembre 2013

<sup>64</sup> V. SCALISI, *Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo*, cit., p. 429 e p. 436.

<sup>65</sup> È stato precisato che «in riferimento ad una questione concreta, vanno realizzate interpretazioni, delle disposizioni e dei fatti, sistematiche ed assiologiche, utilizzando il metodo del temperamento degli interessi e del bilanciamento dei valori per come si prospettano nell'insieme delle fonti e avendo, soprattutto, ben presente il primato del valore della persona, della sua dignità», v. P. PERLINGIERI, *Prefazione*, in *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi di diritto civile*, Napoli, 2006, p. x.

<sup>66</sup> G. PERLINGIERI, *Sul giurista che come «il vento non sa leggere»*, cit. p. 393. L'A. precisa (p. 385) che il titolo del saggio è stato ispirato, in occasione della presentazione, dal sottotitolo del volume di F. LUCARELLI e L. PAURA, *Diritto privato e diritto pubblico tra solidarietà e sussidiarietà. Il vento non sa leggere*, Napoli, 2008. Gli Autori attraverso il sottotitolo (il vento non sa leggere) intendono riferirsi a quei giuristi che sono incapaci di cogliere il senso del dettato costituzionale e di utilizzarlo per risolvere i casi concreti e, a tal fine, utilizzano i versi di una antica poesia giapponese che dice «Sul cartello è scritto: non cogliere questi fiori! Ma per il vento è inutile, perché il vento non sa leggere».